

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al numero 25855 del 2011 del ruolo generale,
proposto da:

Marina di Nettuno circolo nautico s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Benedetti
Eugenio ed Biaggi Alessandro, con i quali domicilia in Roma, al viale
Europa, n. 98, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Miceli;

- ricorrente -

contro

Comune di Nettuno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Di
Benedetto Pietro e Montella Giovanni, domiciliato presso lo studio
del primo, in Roma, alla via Cicerone, n. 28;

- controricorrente -

e contro

Nettuno servizi s.r.l., in persona dell'amministratore pro tempore;

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 14, depositata in data 29 settembre
2010, n. 525/14/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 5
dicembre 2012 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

uditi l'avv. Biaggi Alessandro per la contribuente e l'avv. Di
Benedetto Pietro per il Comune di Nettuno;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità e,
in subordine, per il rigetto del ricorso.

FATTO

Oggetto del contendere è un avviso di accertamento col quale, a quanto si legge nella
sentenza, la s.r.l. Nettuno servizi, concessionaria per la riscossione dei tributi, rettificò, ai
fini della determinazione dell'importo della tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, la
superficie originariamente denunciata dalla s.p.a.

Marina di Nettuno Circolo Nautico, relativa ad una superficie di 3534 metri quadrati,
occupata da posti-barca, con la conseguente liquidazione delle maggiori somme richieste
a titolo della suddetta tassa, di addizionali, di sanzioni e di interessi per gli anni 2004 e
2005. La s.p.a. Marina di Nettuno circolo nautico impugnò l'avviso per carenza di
motivazione, carenza del presupposto impositivo, irregolare applicazione e
commisurazione delle tariffe ed irregolare tassazione delle superfici, che si sarebbero
dovute calcolare in metri lineari.

La commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con sentenza che la
commissione tributaria regionale ha confermato, rilevando l'esauriente motivazione
dell'avviso, la corretta applicazione e commisurazione delle tariffe nonché l'esattezza della
misurazione dei metri lineari.

Ricorre la s.p.a. Marina di Nettuno Circolo nautico per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, affidando il ricorso a cinque motivi, che illustra con memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

Resiste il Comune di Nettuno con controricorso. Non spiega difese la s.r.l. Nettuno servizi.

DIRITTO

1.- Va preliminarmente affermata la fondatezza dell'eccezione, proposta dalla ricorrente, d'inammissibilità del controricorso, perchè tardivamente proposto: difatti, a fronte della notifica del ricorso al Comune di Nettuno, avvenuta in data 7 novembre 2011, il Comune ha dato avvio al procedimento notificatorio soltanto in data 18 aprile 2012, oltre, dunque, il termine previsto dall'art. 370 c.p.c..

2.- Nel merito, vanno anzitutto esaminati, in quanto logicamente prodromici, il terzo ed il secondo motivo di ricorso, che, rispettivamente, concernono l'imponibilità delle superfici e l'identificazione dei soggetti passivi del prelievo e che sono utili, in conseguenza, a verificare la ravvisabilità dell'obbligazione tributaria.

3.- Col terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 2, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta in particolare l'inidoneità a produrre rifiuti, per la loro natura, degli spazi oggetto dell'accertamento in rettifica costituiti da posti barca, consistendo essi in una massa liquida incapace di realizzare il collegamento giuridico e materiale tra soggetto passivo e cespite.

3.1.- Il motivo è infondato.

Va richiamato sul punto l'orientamento già espresso da questa sezione, secondo cui per aree scoperte, costituenti il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si devono intendere tutte le estensioni o superfici spaziali comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto - solido o liquido - di cui l'estensione stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo - terrestre o navale - utilizzato per fruire di quella estensione (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3829, che ha reputato legittimo l'avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto).

3.2.- Difatti, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (nè limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d'individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane.

3.3.- D'altronde, su un piano sistematico, va rilevato che la Corte di giustizia, sia pure ai fini Iva, ha ritenuto che l'art. 13, parte B, lettera b), sesta direttiva del consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva del consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/Cee, deve essere interpretato nel senso che la nozione di locazione di beni immobili comprende la locazione di posti destinati all'ormeggio di imbarcazioni in acqua, nonchè di posti a terra per il rimessaggio di tali imbarcazioni nell'area portuale, con ciò affermando l'imponibilità di tali spazi (Corte giust. 3 marzo 2005, C-328/02, Fonden Marlesisborg; da ultimo, nel senso della configurabilità come unità funzionale ed economica, ai fini dell'Iva, di una casa galleggiante e degli elementi che compongono la sua area, ossia la parte emersa e la parte sommersa del suolo, la superficie d'acqua ed il pontile ad essa attigui, vedi ancora Corte giust. 15 novembre 2012, C-532/11, Leichenich).

4.- Col secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2003, n. 507, art. 62,

comma 1, della L. n. 84 del 1994, art. 4, comma 1 e dell'art. 112 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

In particolare, la contribuente censura di aver dedotto che la pretesa impositiva doveva essere indirizzata ai singoli titolari dei posti barca nonchè ai titolari delle attività commerciali esercitate nell'area soggetta a tassazione.

4.1- Va anzitutto esclusa la sussistenza del vizio di omessa pronuncia. Questa Corte ha già avuto occasione di rimarcare che, ad integrare gli estremi di questo vizio, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. civ., 4 ottobre 2011, n. 2031 1). In particolare, si è precisato (Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5444), la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), là dove, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia.

Nel caso in esame, la sentenza, là dove si diffonde sulle misurazioni dell'area soggetta a tassazione, riferendosi, tra l'altro, anche al numero ed alla lunghezza dei posti barca, ha implicitamente, ma inequivocabilmente respinto l'eccezione proposta dalla società, della quale da conto in narrativa, secondo cui "le superfici - secondo l'appellante - sarebbero di pertinenza di operatori commerciali, distributori di carburanti, centro ittico, cantiere navale e, quindi appartenerebbero ad attività autonome...".

4.2.- Il motivo è altresì infondato quanto alla prospettata violazione e falsa applicazione di legge.

E pacifico in atti che tutte le aree tassate delle quali si controverte siano oggetto di concessione demaniale rilasciata alla società contribuente.

Ciò posto, va rilevato che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 configura come presupposto della tassa, in alternativa all'occupazione, "...la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti...", là dove l'uso comune delle aree è assunto dal successivo art. 63 come fonte di obbligazione solidale di pagamento in capo a "...coloro che usano in comune i locati o le aree stesse".

Difatti, è compatto l'orientamento di questa Corte secondo cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma 2, medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867; Cass. 5 agosto 2004, n. 15083; Cass. 18 dicembre 2003, n. 19059 e, più recente, Cass., ord. 3 novembre 2010, n. 22370).

4.3.- Nel nostro caso, si è visto, non si dubita che le aree in questione rientrassero nella detenzione della società contribuente, in forza della concessione demaniale.

E quindi indifferente, ai fini della tassazione delle aree a suo carico che le aree fossero utilizzate in prevalenza da terzi.

Ed anche con riguardo alla posizione dei titolari dei posti barca, va richiamato l'orientamento di questa Corte, secondo cui la stipulazione di un contratto di ormeggio col diportista non è idonea a sottrarre al concedente la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte ed a trasferire, quindi, in capo a quest'ultima l'obbligo tributario, in quanto quel contratto si risolve pur sempre nel conferimento al diportista del diritto di utilizzare lo spazio ed i servizi connessi, senza sottrarre lo spazio alla detenzione del concedente (Cass. 18 febbraio 2009, n. 3829).

5.- Col primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2003, n. 507, art. 62, comma 5, della L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1 e del relativo decreto ministeriale di attuazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21 e dell'art. 112 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

In particolare, lamenta che il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla questione concernente la titolarità del potere impositivo sulle aree in questione, spettando esso non già al comune, sibbene all'autorità portuale.

5.1.- Anche in questo caso, va esclusa la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, per le ragioni dianzi indicate sub 3.1: là dove la sentenza afferma, tra l'altro che "...il Comune di Nettuno ha esercitato la potestà riconosciuta agli enti focali, di modificare l'art. 6 del regolamento Tarsu, stabilendo la tassabilità delle "aree scoperte o parzialmente coperte destinate a posti barca...", ha implicitamente, ma inequivocabilmente riconosciuto in capo al comune il potere impositivo.

5.2.- Il motivo va comunque respinto anche per il profilo concernente la violazione di legge.

Emerge difatti dalla narrativa della sentenza che il ricorso introduttivo di primo grado fu proposto dalla società contribuente "...per carenza di motivazione, per carenza del presupposto impositivo, per irregolare applicazione delle tariffe e loro commisurazione e per irregolare tassazione delle superfici che avrebbero dovuto essere calcolate in metri lineari": manca in questo novero il motivo concernente la titolarità del potere impositivo.

La questione non può, dunque, essere oggi affrontata, giacché "nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado;

ne consegue che, qualora il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice si deve attenere ali esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, essendo, tali profili, estranei al tema controverso, come definito dalle scelte del ricorrente" (Cass. civ., 22 settembre 2011, n. 19337).

6.- Col quarto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale, Delib. Consiglio Comunale 9 marzo 2004, n. 18 nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Censura, in particolare, l'erroneità dei criteri di computo della superficie d'acqua cui applicare la tassa.

Sul punto, la sentenza ha accertato che l'ente impositore aveva identificato "...per ogni singola banchina facente parte del porto turistico di Nettuno, la lunghezza totale della banchina stessa e li numero dei posti barca ivi previsti, individuando la lunghezza di ogni singolo posto barca e determinando la misura delle imbarcazioni che vi possono ormeggiare. E ha tassato, di conseguenza, unicamente i metri lineari utili, ovvero quelli utilizzabili per l'ormeggio delle imbarcazioni".

6.1.- E' allora evidente che il motivo prospetta una ricostruzione dei fatti rispondente al diverso convincimento della contribuente, inammissibile perchè la questione giuridica deve fondarsi sul fatto accertato dal giudice del merito.

7.- Col quinto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, del regolamento comunale, Delib. Consiglio Comunale 9 marzo 2004, n. 18 nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento della riduzione d'imposta prevista dall'art. 8 del regolamento comunale in ipotesi di uso abituale di aree e locali diversi dalle abitazioni per un periodo inferiore a sei mesi l'anno.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità della riduzione d'imposta "tenuto conto che l'attività nautico-portuale svolta dalla Marina di Nettuno s.p.a. si realizza durante tutto l'anno, compreso il periodo invernale".

7.1.- Anche in questo caso la formulazione del motivo intende sovrapporre la ricostruzione del fatto rispondente al convincimento della contribuente a quella che emerge dalla sentenza. Il motivo è dunque inammissibile, soprattutto ove si consideri che riferisce la durata dell'attività non già alla società contribuente che, come si è visto sub 2^a è la legittimata passiva della pretesa impositiva, bensì ai titolari dei posti barca.

8.- Il ricorso va in conseguenza respinto.

Nulla per le spese, giacché il Comune di Nettuno non si può considerare costituito, in ragione della tardività del controricorso e la s.r.l. Nettuno servizi non ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte:

-rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 5 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013